



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

### **UTILIZZO ANOMALO DI CARTE DI PAGAMENTO PER PRELEVAMENTI DI DENARO CONTANTE**

Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, questa Unità di informazione finanziaria ha accertato un fenomeno che espone gli intermediari a un elevato rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio.

Si è, infatti, rilevato che, presso gli sportelli automatici (ATM) di alcune banche, vengono eseguiti ripetuti prelievi di denaro contante di rilevante ammontare mediante carte di pagamento, emesse talora da intermediari esteri.

Questa prassi, favorita da plafond aziendali elevati per il prelevamento di contante, consente – a fronte di onerose commissioni di transazione - di utilizzare le carte in questione in modo anomalo rispetto alla loro normale funzione di strumento di pagamento alternativo al contante. Il possessore della carta può disporre, in tal modo, di banconote per importi complessivi non coerenti con le ordinarie esigenze di trasferimento di contante fra soggetti diversi, recentemente sottoposto dalla legge a limiti particolarmente stringenti (cfr. art. 12, co. 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, cd. decreto salva Italia).

In relazione a quanto precede, si invitano gli intermediari a prestare la massima attenzione ai prelievi di contante - specie se ricorrenti e/o di importo complessivo rilevante - effettuati presso propri ATM mediante carte di pagamento. A tal fine, dovranno essere adottate idonee procedure di valutazione dell'eventuale natura sospetta delle operazioni.

Con riguardo ai prelevamenti effettuati con carte emesse a favore di clienti propri o di intermediari del gruppo, l'operatività andrà valutata anche a livello di gruppo, al fine di verificare la coerenza delle operazioni di prelievo di contante effettuate presso sportelli automatici con il profilo soggettivo del cliente, avvalendosi degli indicatori di anomalia emanati con Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 (cfr. in particolare l'indicatore n. 11 e i relativi sub-indici).

I prelevamenti effettuati con carte di pagamento rilasciate da altri intermediari - specie se insediati in Stati che non applicano misure antiriciclaggio equivalenti a quelle della direttiva 2005/60/CE - andranno attentamente valutati alla luce delle oggettive caratteristiche di anomalia nonché delle eventuali ulteriori informazioni disponibili.

Eventuali operazioni sospette dovranno essere segnalate con la massima tempestività.

Sarà cura dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, diffondere opportune indicazioni operative fra il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette.